



Abbonati A YouBuild Concorso YouBuild Awards VII Convegno Nazionale YouBuild Riviste Online

Accedi | f



NEWS NUOVE ARCHITETTURE PROGETTI COMESIFA



Home > News > Professioni > Equo compenso, norma o miraggio?



PROFESSIONI

# Equo compenso, norma o miraggio?

Ultimo aggiornamento Nov 23, 2023

Andrea Catto

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

134083



4 minuti di lettura

Lo scorso **20 maggio** è entrata in vigore la **legge 21 aprile 2023 n.49** recante "Disposizioni in materia di **equo compenso** delle prestazioni professionali" nella quale si stabilisce che il **compenso** percepito da un professionista dev'essere **proporzionato** alla **quantità** e alla **qualità del lavoro svolto**, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, nonché essere conforme ai parametri individuati dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.



Andrea Catto

Una norma attesa, a tutela dei professionisti e del loro diritto a una **retribuzione equa**, che interviene anche a livello di categoria, prevedendo sanzioni per le pratiche di concorrenza sleale tra colleghi e coinvolgendo in maniera diretta gli Ordini e i Collegi professionali.

La sua introduzione, in un momento di rivoluzioni giuridiche, sta però creando dubbi interpretativi e perplessità sulla sua efficacia, soprattutto quando non vi è un allineamento del quadro normativo.

**Disallineamenti** Il calcolo dei compensi professionali è un tema delicato e dibattuto, oggetto di continui aggiornamenti da parte del legislatore.


Le **tariffe professionali**, stabilite per gli architetti e gli ingegneri dalla **Legge 2 marzo 1949, n. 143** e dal successivo dm 4 aprile 2001 (per i lavori pubblici), sono state superate con il c.d. **Decreto Bersani** nel 2006, per poi essere definitivamente abolite nel 2012 con il Decreto Monti.

Il venir meno del regime tariffario ha generato un vuoto di riferimenti per la negoziazione dei corrispettivi, peggiorando una situazione già segnata dai ribassi sempre maggiori sui compensi a base di gara. Per questi motivi, con il dl **16 ottobre 2017, n. 148**, è stato formalmente introdotto il principio dell'equo compenso, ma solo nel 2021 il Parlamento ha iniziato una revisione normativa del tema.

La nuova legge, che si applica alle prestazioni d'opera intellettuale svolte per **amministrazioni pubbliche**, imprese bancarie e assicurative, imprese con più di cinquanta dipendenti e ricavi superiori ai **10 milioni di euro**, dispone che i compensi devono essere determinati sulla base di parametri contenuti nei Decreti ministeriali, che possono essere aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali.

Pur partendo da presupposti condivisibili e di tutela dei professionisti, sin da subito si è rilevato un mancato coordinamento con le modifiche introdotte dal **nuovo Codice** dei contratti pubblici (dlgs 31 marzo 2023, n.36).

Abbonati alla rivista



Scolorimento, cavillature, crepe o altri danni in facciata?

IL CAPPOTTO TORNA COME NUOVO CON LE SOLUZIONI SAINT-GOBAIN



Scopri di più >

Infatti, per le **gare bandite dal 1° luglio** di quest'anno, i livelli di progettazione sono solo due: progetto di **fattibilità tecnico-economica** e **progetto esecutivo**, ma la norma sull'equo compenso si basa ancora sul Decreto Parametri (dm 17 giugno 2016), che ne prevedeva tre.

Pertanto, si è operata una riorganizzazione delle singole prestazioni per adattare i compensi alla novità, ma la situazione potrà essere risolta solo con la modifica definitiva dei parametri contenuti nell'**Allegato I.13 del nuovo Codice**. Rimane poi la preoccupazione che il codice preveda, in casi eccezionali (non specificati), di affidare gli incarichi a titolo gratuito, ipotesi che mal si combina con l'equità del compenso.

## Ordini professionali

Sul mancato coordinamento tra le due norme si è espresso il **Cnappc**, che ha rilevato un rischio concreto di blocco degli affidamenti dei servizi di **architettura e ingegneria**, dato che la violazione della **legge n. 49** comporta la nullità dei contratti e l'impugnabilità degli esiti delle gare da parte di qualunque professionista.

E come ha sottolineato **Oice**, l'interpretazione dubbia ha già determinato un blocco delle gare. Un importante contributo è arrivato dal Centro Studi del **Cni**, con il documento "La disciplina dell'equo compenso e gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura secondo il dlgs 36/2023", in cui si afferma che il compenso non può essere soggetto a ribasso e il criterio dell'offerta più vantaggiosa dovrà essere applicato sulla base dei soli criteri qualitativi e a prezzo fisso, ribadendo l'obbligo per le amministrazioni di garantire l'applicazione dell'equo compenso, peraltro sancito dal nuovo Codice.

Il Cni ritiene ammissibile il ribasso di "spese e oneri accessori", stabiliti in maniera forfettaria tra il **10% e il 25%** a seconda degli importi delle opere. La legge attribuisce un ruolo importante al mondo ordinistico che, oltre a proporre ogni due anni l'aggiornamento dei parametri, concordare con le imprese modelli standard, proporre azioni di classe, dovrà adottare disposizioni deontologiche per sanzionare le violazioni da parte dei propri iscritti.

Enunciazione, sulla carta ineccepibile, pare però avulsa dall'operato di un **Ordine territoriale**, che si regge su consiglieri eletti e non retribuiti, che dovrebbero monitorare ogni incarico in assenza di dati o di un potere di azione, di fatto limitato ai casi di denuncia da parte di altri professionisti. Il rischio di avere l'ennesima enunciazione di buoni principi a fronte di una realtà che procede in senso opposto è alto.

### Correlati



**Ingegneri: no al massimo ribasso anche per gli affidamenti diretti**  
6 Novembre 2023  
In "Professioni"



**Equo compenso: delibera Anac, codice appalti e gare**  
17 Ottobre 2023  
In "News"



**Dai progettisti quattro richieste al governo**  
22 Giugno 2023  
In "News"

andrea catto disposizioni normative

Share Facebook Twitter Google+ +